

COMUNE DI FAGAGNA
Prov.di UDINE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI
PARRUCCHIERE MISTO

Approvato con delibera C.C. n. 40
del 02.08.2002

Art.1
Attività parrucchiere misto

1. Le attività di parrucchiere misto è disciplinata dalla L.R.n.12 del 22.04.2002 e dal presente regolamento comunale.-
2. L'attività può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.-
3. L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.-
4. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene.-
5. L'esercizio dell'attività di parrucchiere, le attività di parrucchiere misto in associazione con un servizio di estetista, dovunque l'attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinati dal presente regolamento.-

Art.2
Requisiti professionali

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
 - Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere,
 - Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.-
2. I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune.-
3. I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R.n.76/1982.-

Art.3
Modalità di esercizio

1. L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato.-

2. L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell' esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale.-
3. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.-
4. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle Imprese e trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.-
5. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.-
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4
Vendita di prodotti cosmetici.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

Art. 5
Accertamenti igienico sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio art.30 lettera b) L.R.22.04.2002 n.12.-

Art.6
Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente.- I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.-
2. I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq.20.- I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento.- Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei

locali in zone di lavoro distinte tramite setti.-Per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento della Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento;
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui ai punti a) e b).-
- d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure (estetico), la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento e dotata di lavapiedi.-
- e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale...) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L.46/90, D.L.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n.462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA, ecc.-).-
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.L.vo n. 626/94 e succ.mod.ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza, ecc.-).-

Art.7

Requisiti igienici delle attrezzature

- 1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) Arredamento lavabile e disinfettabile;
 - b) Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
 - c) Recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
 - d) I sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carte o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti.- Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
 - e) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia.- Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'attività".-

Art.8

Conduzione igienica dell'attività

- 1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi, al D.Lgs.n.22 del 15.02.1997;

- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. 713/86 e successive modifiche.- Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche,
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.-);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione.- Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160° C per 2 ore oppure 170°C. per un'ora o 180° C per 30 minuti).- In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività.- I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) È vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso dei piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.-);
- n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.-

Art.9

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali.-

2. La domanda dovrà contenere il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di parrucchiere misto.
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti dati documenti:
 - a) certificazione antimafia prevista dal Decreto Legislativo 8.8.94 n. 490.
 - b) certificato di agibilità/abitabilità dei locali;
 - c) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - d) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
 - e) relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato;
 - f) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;
 - g) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di parrucchiere misto o eventuale autocertificazione;
4. La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, nel rispetto della normativa vigente.-
2. L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 4 della L.R. 12/02:
 - Accertamento del requisito professionale,
 - Accertamento del requisito igienico-sanitario dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio.-

Art. 11 Termini

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.
2. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
3. Trascorso il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione senza la presentazione da parte dell'esercente l'attività del certificato di iscrizione o all'Albo delle

Imprese artigiane o al registro delle imprese, come previsto al precedente art.3, il Comune provvede ad attivare il procedimento per la revoca dell'autorizzazione.

Art.12 Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art.20 della L.241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Art. 13 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto possono essere sospese qualora l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R.n.12/2002 e del presente Regolamento.-
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.-
3. La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine.
4. La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15.
5. L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Responsabile del servizio, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

Art.14 Controlli

1. Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.-

Art.15 Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1549,00.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla L. n. 689/81, della L.R. n. 1/84 e della normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 16 Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

1. Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno.
3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento per il tempo massimo di mezz'ora.-

Art. 17 Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

1. In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 18 Attività promiscue

1. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.-
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.- Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie di cui all'art.10 della L.R.n.12/2002, i soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.-

Art. 19

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.-
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune ai sensi dell'art.19 della L.241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.-

Art. 20

Cessazione attività

1. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.-

Art.21

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14.02.1963 n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R.12 del 22.04.2002 e del presente regolamento comunale.-
2. Le attività esistenti che non rispondano ai requisiti igienici previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione stabiliti dal presente regolamento, dovranno adeguarsi entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso.-
3. Entro tale termine, gli adeguamenti devono essere portati a termine, pena la revoca dell'autorizzazione.-
4. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla conclusione della pubblicazione all'albo comunale.-

INDICE

| | |
|---|-------|
| Art. 1 – Attività di parrucchiere misto | pag.2 |
| Art. 2 – Requisiti professionali | pag.2 |
| Art. 3 - Modalità di esercizio | pag.2 |
| Art.4 – Vendita di prodotti cosmetici | pag.3 |
| Art. 5 – Accertamento igienico sanitari | pag.3 |
| Art. 6 – Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali | pag.3 |
| Art.7 – Requisiti igienici delle attrezzature | pag.4 |
| Art.8 – Conduzione igienica dell’attività | pag.4 |
| Art.9 – Autorizzazione comunale | pag.5 |
| Art.10 – Rilascio dell’autorizzazione | pag.6 |
| Art.11 – Termini | pag.6 |
| Art.12 –Ricorsi | pag.6 |
| Art.13 – Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione | pag.7 |
| Art.14 – Controlli | pag.7 |
| Art.15 – Sanzioni | pag.7 |
| Art.16 – Orari giornalieri e calendario annuale delle festività | pag.8 |

| | |
|--|-------|
| Art.17 – Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie | pag.8 |
| Art.18 – Attività promiscue | pag.8 |
| Art.19 – Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio | pag.8 |
| Art.20 – Cessazione attività | pag.8 |
| Art.21 – Norme transitorie e finali | pag.9 |